Norme & Tributi

Ricorsi dei migranti
Il ministero: «Sezioni stralcio per attuare il patto Ue» —p.34

Codice della strada
Eccesso di velocità, multe con tariffa a chilometro —p.34



LE TABELLE AGGIORNATE
Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha rilasciato una seconda versione della tabella delle sanzioni previste dal nuovo Codice. Rispetto alla prima versione, le cifre si sono addolcite, almeno in linea generale.

Norme&TributiPlus
L'informazione professionale che conta
Il Sole 24 ORE

I pacchi da novembre arriva la nuova tassa europea

Dogane

Il Codice Ue verso l'approvazione finale del Parlamento

L'importo della fee sarà deciso dalla Commissione Nasce l'agenzia Euca

Gaetana Rota
Benedetto Santacroce

Via libera del Consiglio dell'Ue al nuovo Codice doganale con un primo appuntamento al 1° novembre 2026 per l'introduzione della *handling fee* (contributo a copertura delle spese) sull'e-commerce che, dovrebbe soppiantare il balzello di due euro per il sostegno all'attività di controllo dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Nel contesto internazionale la nuova legislazione mira a dotare l'Unione di strumenti più moderni per facilitare il commercio mondiale (con particolare riferimento all'e-commerce) e per migliorare l'efficienza nella riscossione dei dazi doganali e al contempo rafforzare i controlli sulle merci non conformi, pericolose o non sicure, a vantaggio di tutti i cittadini e degli operatori dell'Ue.

Una importante novità riguarda le piattaforme di Paesi terzi che diventano "importatori". Infatti, il Codice aggiornato stabilisce che le piattaforme di e-commerce di Paesi terzi che spediscono merci nell'Ue saranno considerate importatori a tutti gli effetti, assumendo la piena responsabilità per le formalità doganali e il pagamento dei dazi. I consumatori finali europei vengono così esonerati da tali oneri.

Per garantire il rispetto delle nuove regole, è previsto un sistema di sanzioni specifico: nei casi più gravi di non conformità sono previste sanzioni pecuniarie fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell'anno precedente, la revoca di determinati privilegi doganali e, nei casi estremi, limitazioni all'accesso delle piattaforme al mercato Ue.

Come già evidenziato, entro il 1° novembre 2026, sarà introdotta la tassa di gestione a livello Ue sulle piccole spedizioni, per coprire i costi crescenti del monitoraggio dei piccoli pacchi in entrata nell'Unione. Il livello della tassa sarà fissato dalla Commissione europea prima dell'entrata in vigore. La misura è distinta dalla già annunciata eliminazione dell'esenzione dai dazi per le importazioni di valore inferiore a 150 euro e andrà coordinata, a livello italiano, con l'analoga tassa proposta dal nostro Governo e più volte rinviata, la cui entrata in vigore è ad oggi prevista per il prossimo 1° ottobre.

La riforma istituisce anche una nuova agenzia decentrata dell'Ue per le dogane – l'*Eu customs authority (Euca)* - il cui compito è quello di coordinare la governance dell'unione doganale. Attraverso il nuovo centro doganale digitale (*Customs data hub*) - piattaforma centrale di interazione tra operatori e autorità degli Stati membri, anch'esso introdotto con la riforma doganale - l'Autorità analizzerà i dati costantemente aggiornati sui flussi di importazioni ed esportazioni, aiutando gli Stati membri a individuare le merci più rischiose da sottoporre a preventiva ispezione. L'Autorità contribuirà inoltre a definire i settori di controllo prioritari e i criteri in materia di rischio, coordinando la gestione delle crisi doganali a livello europeo. L'Euca avrà sede a Lille, in Francia, e sarà operativa nel 2027 mentre il nuovo centro doganale digitale diventerà obbligatorio per le imprese di e-commerce a partire dal 1° luglio 2028, mentre l'obbligo si estenderà a tutti gli operatori commerciali dal 1° marzo 2034.

In termini di partenariato doganale, il nuovo Codice introduce una nuova categoria di operatori economici certificati, i cosiddetti "Trust and Check", una versione potenziata dell'Aeo (che almeno in una prima fase transitoria continuerà a permanere). L'ottenimento di questo nuovo riconoscimento consentirà alle imprese che forniscono in tempo reale informazioni complete sulla circolazione e la conformità delle proprie merci, rispettando criteri rigorosi, di beneficiare di procedure doganali semplificate e potranno immettere merci in circolazione nell'Ue in autoliquidazione, con significativi vantaggi in termini di tempo e costi. Un tale vantaggio però è strettamente correlato alla capacità delle imprese di adeguare i propri sistemi IT, programmando, quindi, fin da ora, gli opportuni investimenti da effettuare.

Il testo definitivo del Codice per acquistare piena efficacia attende ora l'approvazione finale del Parlamento europeo, prevista per il 17 settembre, alla quale seguiranno la firma e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tassa di gestione dovrà essere coordinata con quella italiana più volte rinviata

IL NODO È SULL'INNALZAMENTO E IL PRINCIPIO DEL FAVOR REI

Tetto dei crediti di imposta compensabili, rinvio alle Sezioni Unite

Rinviato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione il compito di dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto relativamente alla difformità delle soluzioni prospettate in ordine al superamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili.
In particolare, la fattispecie oggetto di controversia fa riferimento alla compensazione orizzontale tra crediti Iva e debiti relativi ad altre imposte e contributi e al superamento del limite normativamente previsto, oggetto di successivi interventi legislativi che ne hanno disposto l'innalzamento.
Più in dettaglio, la fattispecie da chiarire riguarda il fatto che l'innalzamento del limite è stato disposto nelle more del processo; occorre quindi verificare se questo possa aver inciso sulla natura della condotta tenuta dal contribuente, consentendo l'applicazione del principio del favor rei.
Fermo restando che la violazione che si sostanzia nel superamento del limite dei crediti di imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e non all'utilizzo di crediti inesistenti, come asserito dall'ufficio, il dubbio riguarda la sanzionabilità del comportamento a seguito dell'innalzamento del limite che, peraltro, nel caso oggetto di controversia, ha integralmente escluso la rilevanza della condotta posta in essere in vigenza della pregressa disciplina, prospettando un mutamento dei presupposti per la fruibilità del beneficio e configurando, di fatto, una condotta non più sanzionabile.
Ebbene, la giurisprudenza favorevole al contribuente considera l'innalzamento del limite di compensabilità orizzontale previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 388/2000 non tanto rientrante nell'applicazione del principio di favor rei in senso stretto, ai fini del trattamento sanzionatorio, quanto piuttosto in un abolitio criminis parziale, che incide sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione, ampliando la liceità della condotta, con conseguente diretta applicazione della retroattività della norma.
Nello stesso anno di questa pronuncia, la stessa Corte di cassazione ha però fornito una diversa lettura della normativa.

—**Simona Ficola**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT PLUS FISCO
L'articolo integrale è disponibile su **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

REGISTRI E INFORMATIVA SOCIETARIA

La legge sulla privacy tutela i dati personali degli azionisti

La pubblicità dei dati personali degli azionisti di una Spa non è richiesta dal diritto societario europeo e una normativa nazionale che renda tali dati accessibili online a chiunque e senza condizioni, cioè senza la dimostrazione di un interesse legittimo alla loro consultazione, contrasta con le regole Ue sulla protezione dei dati personali. Lo afferma la Corte di giustizia Ue nella sentenza C-798/24 (Jautiva) del 3 settembre 2026, inevitabilmente destinata a porre interrogativi sulla disciplina italiana della pubblicità dei soci delle Spa non quotate e delle Srl.

Alcuni soci di minoranza di una società azionaria lettone avevano contestato una normativa che impone la messa a disposizione del pubblico di una vasta serie di informazioni relative agli azionisti: nome e cognome, numero di identificazione personale, data di nascita, estremi del documento d'identità, indirizzo fisico, indirizzo di posta elettronica, categoria, numero e valore nominale delle azioni possedute e numero dei voti ad esse collegati. Le informazioni sono consultabili online e possono essere "scaricate" in blocco anche da utenti non identificati.

La Corte costituzionale lettone ha chiesto anzitutto alla Corte Ue se una tale pubblicità fosse imposta dalla direttiva 2017/1132 e la risposta è stata negativa. Restava poi da stabilire se una legge nazionale possa autonomamente imporla ed è qui che la decisione assume maggiore rilievo. La pubblicazione dei dati degli azionisti costituisce, secondo la Corte Ue, una «grave ingerenza» nei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta Ue dei diritti fondamentali, per la ragione che i dati pubblicati possono consentire di tracciare un profilo relativo, tra l'altro, alla situazione patrimoniale dell'interessato e alle imprese nelle quali questi investe; a ciò si aggiunge il rischio derivante dalla possibilità che i dati, una volta pubblicati, siano conservati, riprodotti e ulteriormente diffusi.

Secondo la Corte Ue non basta, per giustificare questa ingerenza, invocare l'esigenza di trasparenza dell'attività economica: si osserva al riguardo che la pubblicazione dei dati degli azionisti, in particolare quelli di minoranza, non è utile per assicurare un contesto imprenditoriale trasparente e tutelare gli interessi dei terzi. Neppure le finalità di prevenzione del riciclaggio consentono un accesso generalizzato: tali obiettivi possono essere perseguiti con strumenti meno invasivi, ad esempio riservando l'accesso a chi dimostri un interesse legittimo.

È a questo punto che la sentenza incrocia il diritto italiano: nominativo, codice fiscale, domicilio e quota di partecipazione di coloro che costituiscono qualsiasi tipo societario risultano immediatamente dal Registro imprese. Lo stesso accade per i dati di chi entra in una società (diversa dalle Spa quotate) per effetto di un aumento di capitale o di un trasferimento di una quota; con la precisazione che chi acquista azioni di Spa non quotata risulta non subito dal Registro imprese ma solamente a seguito del deposito del bilancio d'esercizio nel quale il trasferimento è avvenuto (quindi, in questo caso, il Registro imprese offre una rappresentazione dell'azionariato che sicuramente si è verificata ma può essere non più attuale).

Si tratta quindi di un perimetro di dati sensibilmente ridotto a quelli disponibili ai sensi della legge lettone censurata dalla Corte Ue; e inoltre l'accesso al Registro imprese italiano, seppur assai facile e non limitato dall'onere di dimostrare un interesse alla sua consultazione, presuppone un log-in da parte del soggetto che effettua l'ispezione. Ma comunque non si può discendere da questa osservazione che dalla sentenza Jautiva non debba derivare alcuna riflessione sul punto della compatibilità con il diritto unionale del fatto che in Italia alcuni dati sui soci di società sono assai agevolmente accessibili, senza condizioni e senza limitazioni nemmeno per i soci di minoranza.

—**Angelo Busani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanzioni a Putin con prove circostanziate

Corte Ue

Controversia su una società lituana del settore elettrico: il controllo va dimostrato

Valerio Vallefuoco

La presunta natura autocratica e oligarchica della Russia che è alla base della introduzione del sistema delle sanzioni alle persone previsto dall'Unione Europea non basta, da sola, a dimostrare il controllo del presidente russo su un'impresa. Con la sentenza Inter Rao Lietuva del 3 settembre 2026, la Corte di giustizia respinge però anche l'automatismo opposto: il controllo rilevante per le sanzioni può essere informale ma in ogni caso deve risultare da prove dirette o da indizi concreti, precisi e concordanti.

Collegamenti russi
La controversia riguardava una società lituana del settore elettrico. L'autorità nazionale ne aveva congelato azioni e immobili, collegandola al presidente russo attraverso una società finlandese e la capogruppo russa Inter Rao, i cui principali azionisti erano società indirettamente detenute dalla Federazione. Il problema non era la nazionalità dell'impresa, ma se i suoi beni appartenessero o fossero posseduti, detenuti o controllati da una persona designata.

Il regolamento n. 269/2014 è direttamente applicabile. L'elenco nazionale non introduce quindi una sanzione ulteriore: identifica beni già colpiti dalla misura europea. L'effetto sorpresa può giustificare che l'audizione segua il primo congelamento, purché i motivi siano comunicati rapidamente e sia garantito il ricorso. Per decisioni successive su beni già bloccati, cessato il rischio di elusione, torna invece il contraddittorio preventivo.

Non basta un «legame»
Il punto decisivo è probatorio. Un semplice "legame" non basta: l'autorità deve dimostrare appartenenza, possesso, detenzione o controllo.

Il giudice nazionale non deve rivalutare la minaccia per la sicurezza nazionale, già apprezzata dal Consiglio nel designare la persona sanzionata. Deve però verificare motivazione, fatti, solidità della base materiale, regolarità procedurale, assenza di errori manifesti e sviamento di potere.

Il controllo informale può essere provato anche per indizi. Rilevano partecipazioni, governance, poteri di nomina, istruzioni, rapporti con imprese pubbliche e capacità di orientare concretamente le decisioni.

Le migliori pratiche del Consiglio aiutano, ma non creano presunzioni assolute. La difficoltà di reperire informazioni può entrare nella valutazione; non può però trasferire sulla società l'onere di dimostrare la propria indipendenza. In caso di contestazione, spetta all'autorità provare la fondatezza del congelamento.

Per banche, intermediari e professionisti il messaggio è netto.

Lo screening nominale e la provenienza russa sono soltanto il primo livello. Occorre mappare proprietà e influenza, distinguere controllo societario e potere di fatto, documentare elementi favorevoli e contrari e aggiornare l'analisi quando cambiano partecipazioni, organi o rapporti operativi. Il contesto geopolitico orienta l'indagine, ma non sostituisce l'accertamento individuale.

La domanda corretta non è «questa società è russa?», bensì «chi può determinarne concretamente le scelte, attraverso quali canali e sulla base di quali prove?».

Efficacia delle sanzioni e tutela dei diritti fondamentali dipendono dalla stessa regola: guardare oltre la forma senza trasformare il contesto in una presunzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Necessario mappare proprietà e influenza, controllo societario e potere di fatto

IMAGOECONOMICA



Corte di giustizia Ue. Giurisprudenza vincolante per i giudici degli Stati membri